



Sent. n.504/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Magistrati

dott. Antonio Ciaramella Presidente

dott.ssa Alessandra Sanguigni Consigliere

dott.ssa Paola Lo Giudice Primo Ref., relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al **n. 80685** del registro di segreteria, relativamente al conto giudiziale n. 61615, depositato il 18 giugno 2024, reso da **Unicredit s.p.a.** (c.f./P.IVA 00348170101), quale agente contabile tesoriere per l'esercizio 2023 della Città metropolitana di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Fioretti (c.f. FRTNDR60S17H501Q), dall'avv. Carlo Celani (c.f. CLNCRL68B05H501J), dall'avv. Marcello Arbasino (c.f. RBSMCL72S13G388Y) e dall'avv. Lorenzo Coraggio (c.f. CRGLNZ77H11H501Z), con elezione di domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio

fisico presso il loro studio in Roma, Lungotevere A.
da Brescia n. 9;

con l'intervento di **Città metropolitana di Roma Capitale** (c.f. 80034390585), in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa
dall'avv. Giovanna De Maio (c.f. DMEGNN70E58L063M) e
dall'avv. Aspasia Pangallozzi (c.f.
PNGSPS68P42D561X), elettivamente domiciliata in
Roma, Via IV Novembre n. 119/A, Avvocatura della
Città metropolitana di Roma Capitale, pec
avvgiovannademaio@pec.cittametropolitanaroma.it e
avvaspasiapangallozzi@pec.cittametropolitanaroma.it;
Visto il conto giudiziale e tutti gli atti di causa;
uditi nell'udienza del 14 ottobre 2025, con
l'assistenza del segretario di udienza dott. Antonio
Fucci, il relatore dott.ssa Paola Lo Giudice, l'avv.
Carlo Celani per Unicredit s.p.a., l'avv. Giovanna De
Maio e l'avv. Aspasia Pangallozzi per la Città
metropolitana di Roma Capitale e il Sostituto
Procuratore Generale Michele Ferrante in
rappresentanza della Procura regionale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il presente giudizio trae origine dalla relazione
di irregolarità n. 37/2025 con la quale il Giudice
designato, all'esito dell'esame del conto in

epigrafe, ha chiesto di accertare l'irregolarità della gestione del tesoriere e di disporre "la rettifica del conto mediante incremento, nell'allegato 17/3 al d.lgs. n. 118/2011, del saldo finale di cassa per euro 14.566,04 e registrazione delle relative movimentazioni di dare e avere rispettivamente negli allegati 17/2 e 17/1, nonché ponendo in essere le operazioni necessarie per assicurare la corrispondenza dei dati di tesoreria" al bilancio dell'Ente.

La relazione di irregolarità evidenziava che il conto riportava in modello conforme all'allegato 17/3 al d.lgs. n. 118/2011 i dati relativi al fondo cassa iniziale, alle riscossioni e ai pagamenti e al fondo cassa finale, quest'ultimo pari a euro 354.759.741,69. Tali dati coincidevano con i totali di cui agli allegati 17/1 e 17/2, a loro volta conformi al conto di bilancio dell'Ente. Il conto conteneva un quadro della concordanza con la tesoreria provinciale recante, tra le altre, la voce "versamenti nella contabilità speciale non contabilizzati dal tesoriere" per euro 7.283,02 e la voce "differenza per le altre operazioni transitate in tesoreria provinciale o presso il tesoriere e non ancora contabilizzate" per euro 14.566,04. L'importo

indicato in quest'ultima voce, estranea alla composizione del quadro della concordanza di cui all'allegato C al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 28 luglio 2014, non era incluso nel totale della disponibilità presso la tesoreria centrale al 31 dicembre 2023, pari a euro 363.496.167,95. Le indicate evidenze di irregolarità e la constatazione dell'esclusione dell'importo di euro 14.566,04 nel dato finale facevano presumere una possibile contabilità fuori bilancio, con riflessi sulla veridicità del corrispondente conto del tesoriere.

A seguito di richieste istruttorie, il tesoriere trasmetteva un quadro della concordanza definito "quadro illustrativo rettificato" privo delle due voci sopra riportate, recante quale disponibilità presso la tesoreria centrale al 31 dicembre 2023 l'importo di euro 363.488.884,93 (quindi inferiore di euro 7.283,02 rispetto a quanto indicato nel quadro originario), specificando che gli importi eliminati "di euro 14.566,04 e di euro 7.283,02, indicati nel quadro originario, erano refusi di stampa". Il tesoriere chiariva che l'importo di euro 7.283,02 era relativo a tre versamenti della Prefettura di Roma del 29 dicembre 2023, registrati in Tesoreria

provinciale dello Stato il 2 gennaio 2024 e regolarizzati dall'Ente il 31 gennaio 2024, mentre non forniva riscontro documentale in merito alla somma di euro 14.566,04.

Nel corso dell'istruttoria la Città metropolitana di Roma Capitale depositava il verbale dell'organo di revisione dell'11 marzo 2025 dal quale risultava la presa d'atto di quanto asserito dal tesoriere circa la qualificazione come refusi di stampa dei due importi in questione.

Il giudice designato, considerate le irregolarità evidenziate e non condividendo la qualificazione delle suddette voci quali refuso di stampa, affermava la necessità di rettificare il conto incrementando, nell'allegato 17/3 al d.lgs. n. 118/2011, il saldo finale di cassa di euro 14.566,04 e registrando le relative movimentazioni di dare ed avere rispettivamente negli allegati 17/2 e 17/1.

2. Il 12 settembre 2025 l'agente contabile si costituiva in giudizio e con memoria del 22 settembre 2025 chiedeva il discarico e l'approvazione del conto.

Produceva una nuova elaborazione della situazione di cassa alla chiusura dell'esercizio 2023, riportante l'effettiva situazione contabile dell'Ente a fine

2023. Ribadiva che i "versamenti nella contabilità speciale presso la Tesoreria provinciale non contabilizzati dal tesoriere" pari a euro 7.283,02 erano relativi a tre incassi affluiti sulla contabilità speciale dell'Ente il 29 dicembre 2023 e registrati dal tesoriere il 2 gennaio 2024 (giorno lavorativo seguente), con provvisori a valere sull'esercizio finanziario 2024. Precisava che nell'elaborazione non era presente la voce "differenza per altre operazioni transitate in Tesoreria provinciale o presso il tesoriere e non ancora contabilizzate" in quanto il valore corrispondente era pari a zero. La somma algebrica degli importi del quadro di raccordo era di euro 363.496.167,95, coincidente con il saldo effettivo della contabilità speciale dell'Ente in Banca d'Italia alla chiusura del mese di dicembre 2023, riscontrabile dal Mod. 56T (T.U.) rilasciato dalla Banca d'Italia e prodotto in allegato alla memoria.

3. Con memoria del 23 settembre 2025 si costituiva in giudizio la Città metropolitana di Roma Capitale, chiedendo il discarico del tesoriere.

L'Ente evidenziava che il 29 dicembre 2023 la Banca d'Italia aveva registrato i tre versamenti effettuati dalla Prefettura di Roma in favore della Città

metropolitana per complessivi euro 7.283,02, come risultava dal Mod. 56T della stessa Banca. La relativa registrazione era stata effettuata dal tesoriere dell'Ente il 2 gennaio 2024, come risultava dall'estratto *software* di gestione del conto del tesoriere, ed era stata effettuata dall'Ente nei relativi capitoli di bilancio il 31 gennaio 2024.

L'Ente aveva provveduto alla parificazione dei conti resi per l'esercizio finanziario 2023, confermando che il fondo a disposizione per la gestione ammontava a euro 354.759.741,69. In tale somma non era compreso l'importo di euro 7.283,02 che, correttamente, era stato imputato al successivo esercizio 2024. Nel rendiconto della gestione 2023, approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 25 del 29 maggio 2024, il fondo cassa al 31 dicembre 2023 era pari a euro 354.759.741,69. Sussisteva piena corrispondenza tra i saldi del conto del tesoriere e i dati riportati nel rendiconto della gestione 2023. In proposito richiama la relazione integrativa appositamente redatta dal Collegio dei revisori l'11 marzo 2025 con la quale l'Organo di revisione chiariva che il saldo della cassa dell'Ente alla data del 31 dicembre 2023, pari a euro 354.759.741,69, rimaneva invariato e trovava piena corrispondenza sia

rispetto a quanto riportato nel rendiconto della gestione 2023, sia nella prima riga del Mod. 50 TP. Il Collegio dei revisori, rispetto al prospetto di concordanza Mod. 50TP, aveva preso atto di quanto affermato dal tesoriere circa la qualificazione come refusi di stampa degli importi di euro 14.566,04 e 7.283,02 indicati nel quadro originario, precisando che nel nuovo quadro illustrativo rettificato il fondo cassa dell'Ente rimaneva invariato (euro 354.759.741,69) e la "disponibilità presso la Tesoreria centrale al 31.12.2023" era di euro 363.488.884,93. Dunque, il saldo di cassa al 31 dicembre 2023, pari a euro 354.759.741,69, era in sintonia con quanto attestato nel rendiconto e indicato sia nelle carte di lavoro acquisite dall'Organo di revisione durante la verifica di cassa del quarto trimestre 2023, sia nel modello 40QR, quadro riassuntivo della gestione di cassa (allegato n. 17/3, d.lgs. n. 118/2011), sia nella prima riga del Mod. 50TP, Quadro illustrativo della concordanza tra il conto di tesoreria e la contabilità speciale di T.U.

In fase di predisposizione del rendiconto 2023, con la parificazione del conto di gestione, l'Ente aveva accertato che il risultato della gestione di cassa

del tesoriere coincidesse con le proprie scritture contabili, confermando che il fondo a disposizione per la gestione del bilancio ammontava a euro 354.759.741,69.

La Città metropolitana osservava che il tesoriere, nel primo Mod. 50TP, aveva inserito una riga "differenza per altre operazioni transitate in TP o presso il Tesoriere e non ancora contabilizzate" alla quale corrispondeva l'importo di euro 14.566,04 (il doppio di euro 7.283,02) al fine di rettificare l'errato segno contabile inserito nella voce "versamenti effettuati nella contabilità speciale e non contabilizzati dal tesoriere" pari a euro 7.283,02, errando la somma algebrica del prospetto. Nel Mod. 50TP rettificato, il tesoriere aveva azzerato le due poste e aveva indicato un totale corretto dal punto di vista della somma algebrica ma non corrispondente al saldo del Mod. 56TP della Banca d'Italia. All'esito dell'esame dei documenti acquisiti, l'Ente aveva elaborato il Mod. 50TP corretto, che prevedeva un totale pari a quello risultante in Banca d'Italia e contenente l'unica posta rilevante, pari a euro 7.283,02, registrata dalla Banca d'Italia nell'esercizio 2023 e dalla Tesoreria e dall'Ente nel 2024. Ne risultava un fondo

cassa pari a euro 354.759.741,69 e una disponibilità presso la Tesoreria centrale al 31 dicembre 2023 di euro 363.496.167,95, tenendo quindi conto della predetta somma di euro 7.283,02.

L'Ente specificava che nelle scritture contabili non era presente alcuna traccia né corrispondenza con l'importo di euro 14.566,04, così escludendo che si trattasse di una transazione finanziaria effettivamente avvenuta o di un errore di registrazione. Considerato il mancato riscontro reale nella contabilità dell'Ente di tale movimentazione, non era dunque possibile procedere alla rettifica del conto e all'incremento del saldo finale di cassa.

4. Il 25 settembre 2025 il Pubblico Ministero depositava le proprie conclusioni chiedendo l'approvazione del conto in esame, eventualmente preceduta dall'ordine di rettificare l'esposizione formale dell'allegato recante il quadro illustrativo di concordanza tra il conto di tesoreria e la contabilità speciale di tesoreria nella parte ritenuta irregolare.

Evidenziava che il tesoriere nella fase istruttoria aveva fornito chiarimenti sull'importo di euro 7.283,02 ma aveva prodotto modifiche del quadro di concordanza incongrue e generanti ulteriori

incertezze. Tuttavia, con la memoria depositata il 22 settembre 2025, il tesoriere aveva prodotto documentati chiarimenti, idonei a convalidare la correttezza delle grandezze contabili esposte nel quadro della concordanza con riguardo alla consistenza della voce comprendente i versamenti nella contabilità speciale di tesoreria dello Stato registrati successivamente al 31 dicembre 2023 e, di conseguenza, al valore contabile della disponibilità in tesoreria. Inoltre, nella memoria di costituzione in giudizio la Città metropolitana di Roma capitale aveva ricostruito, con ulteriore supporto documentale, l'insussistenza di flussi di cassa diversi dall'importo di euro 7.283,02.

Permaneva il profilo formale di irregolarità del quadro di concordanza, per la presenza della citata voce estranea al modello di riferimento, recante un importo positivo che poteva ritenersi ragionevolmente frutto di un errore materiale di registrazione, come ipotizzato dalla stessa Amministrazione.

5. All'udienza del 14 ottobre 2025, come da verbale, le parti e il P.M. hanno ribadito e ulteriormente argomentato le rispettive conclusioni.

Terminata la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio come da

dispositivo riportato in calce.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il presente giudizio ha ad oggetto la pronuncia ai sensi dell'art. 147 c.g.c. sul conto relativo all'esercizio 2023 reso da Unicredit s.p.a., quale tesoriere della Città metropolitana di Roma capitale.

2. La criticità riscontrata dal magistrato designato in sede di esame del conto concerne l'indicazione nel quadro di concordanza con la Tesoreria provinciale della voce "versamenti nella contabilità speciale non contabilizzati dal tesoriere" per euro 7.283,02 e della voce "differenza per le altre operazioni transitate in tesoreria provinciale o presso il tesoriere e non ancora contabilizzate" per euro 14.566,04. Quest'ultima voce, estranea alla composizione del quadro della concordanza di cui all'allegato C al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 28 luglio 2014, non è stata inclusa nel totale della disponibilità presso la tesoreria centrale al 31 dicembre 2023, pari a euro 363.496.167,95, facendo presumere una possibile contabilità fuori bilancio, con riflessi sulla veridicità del corrispondente conto del tesoriere.

3. Alla luce delle precisazioni fornite nelle memorie dall'agente contabile e dalla Città metropolitana di

Roma capitale e della documentazione prodotta nel presente giudizio, nonché alla luce delle conclusioni del P.M., il Collegio ritiene che le criticità evidenziate in sede di esame del conto possano ritenersi superate, così escludendo la necessità di disporre la rettifica del conto mediante incremento, nell'allegato 17/3 al d.lgs. n. 118/2011, del saldo finale di cassa per euro 14.566,04 e registrazione delle relative movimentazioni di dare e avere rispettivamente negli allegati 17/2 e 17/1.

L'anomalia evidenziata dal magistrato designato riguarda infatti la voce "differenza per le altre operazioni transitate in tesoreria provinciale o presso il tesoriere e non ancora contabilizzate" per euro 14.566,04, il cui importo era indicato nel quadro di concordanza con la Tesoreria provinciale contenuto nel conto del tesoriere, ma non era conteggiato nel totale della disponibilità presso la Tesoreria al 31 dicembre 2023. Nella fase istruttoria l'agente contabile non aveva fornito esaustivi riscontri in merito all'affermazione secondo cui detto importo costituiva un mero refuso e come tale doveva essere considerato.

In considerazione di quanto dedotto e documentato nel presente giudizio, può ritenersi che l'indicazione

della somma di euro 14.566,04 nel citato quadro illustrativo della concordanza possa ragionevolmente ritenersi un mero refuso, così escludendo la sussistenza di una irregolarità sostanziale nel conto in esame, pur sussistendo una irregolarità formale senza alcun addebito nei confronti dell'agente contabile.

Nella memoria di costituzione in giudizio l'agente contabile ha infatti prodotto una nuova elaborazione della situazione di cassa alla chiusura dell'esercizio 2023, riportante l'effettiva situazione contabile dell'Ente a fine 2023, nella quale tale voce "differenza per le altre operazioni transitate in tesoreria provinciale o presso il tesoriere e non ancora contabilizzate" non è inserita, in quanto il valore corrispondente risulterebbe pari a zero. In particolare, ha prodotto il quadro illustrativo della concordanza tra il conto di tesoreria e la contabilità speciale di tesoreria unica recante l'indicazione della somma di euro 363.496.167,95 quale disponibilità presso la Tesoreria centrale al 29 dicembre 2023, comprensiva anche dell'importo di euro 7.283,02 relativo a "versamenti nella contabilità speciale presso la Tesoreria provinciale non contabilizzati dal

tesoriere" e privo della voce di euro 14.566,04, erroneamente indicata nel precedente quadro illustrativo della concordanza. Ha altresì prodotto il Mod. 56T (T.U.) rilasciato dalla Banca d'Italia alla chiusura del mese di dicembre 2023, nel quale la disponibilità effettiva al 29 dicembre 2023 risulta pari alla medesima somma di euro 363.496.167,95, pari al saldo effettivo della contabilità speciale dell'Ente in Banca d'Italia, a conferma della configurabilità quale mero refuso di stampa dell'importo di euro 14.566,04 indicato nella iniziale versione del quadro della concordanza.

A ciò si aggiunga che la Città metropolitana di Roma capitale, nella propria memoria di costituzione in giudizio, ha evidenziato la corrispondenza del risultato della gestione di cassa del tesoriere con le proprie scritture contabili, evidenziando l'assenza di ogni corrispondenza con l'importo di euro 14.566,04 nelle proprie scritture contabili ed escludendo che potesse trattarsi di una transazione finanziaria effettivamente avvenuta o di un errore di registrazione.

Conclusivamente, il Collegio ritiene che sotto il profilo sostanziale, non emergendo ammanchi o squilibri a carico dell'agente contabile, possa

essere disposto il discarico dell'agente contabile senza addebito, disponendo tuttavia la rettifica dell'irregolarità formale sopra evidenziata, relativa all'esposizione formale dell'allegato recante il quadro illustrativo di concordanza tra il conto di tesoreria e la contabilità speciale di tesoreria (cfr. Sez. giur. Lazio, sent. n. 253/2025).

4. In considerazione della sussistenza di irregolarità formali in assenza di addebiti, può disporsi la compensazione delle spese di lite.

Nulla per le spese di giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando nel giudizio di conto iscritto al **n. 80685** del registro di Segreteria, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, dichiara l'irregolarità del conto giudiziale n. 61615, come in epigrafe specificato, senza alcun addebito a carico dell'agente contabile Unicredit s.p.a.

Dichiara la compensazione delle spese legali.

Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 14

ottobre 2025.

L'estensore

Il Presidente

Paola Lo Giudice

Antonio Ciaramella

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno 28 novembre 2025

Il Dirigente

Sebastiano Alvisè Rota

F.to digitalmente